

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE (ex art. 15 della L. 241/90)
PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE
DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE
TRA LA REGIONE CAMPANIA,
IL COMITATO UNIVERSITARIO REGIONALE – CUR
E LE SETTE UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”,
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “L’ORIENTALE”
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “SUOR ORSOLA BENINCASA”**

L'anno 2016, il giorno .. del mese di, nella sede della Presidenza della Giunta Regionale della Campania di via S. Lucia n. 81 – Napoli, si sono costituite:

- la Regione Campania, nella persona dell'on. Vincenzo De Luca, nato a Ruvo del Monte (PZ) l'8 maggio 1949, nella qualità di Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in via santa Lucia, 81 – Napoli;
- il Comitato Universitario Regionale – CUR, nella persona del prof. Filippo de Rossi, nato a Napoli l'11 luglio 1955, nella qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in Piazza Guerrazzi 1 - 82100 Benevento;
- l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nella persona del prof. Gaetano Manfredi, nato a Ottaviano (NA) il 4 gennaio 1964, nella qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in Corso Umberto I – Napoli;
- la Seconda Università degli Studi di Napoli, nella persona del prof. Giuseppe Paolisso, nato a Benevento il 9 febbraio 1957, nella qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in Viale Beneduce, 10 – 81100 Caserta;
- l'Università degli Studi di Salerno, nella persona del prof. Aurelio Tommasetti, nato a Napoli il 2 maggio 1966, nella qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in Via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano (SA);

- l'Università degli Studi del Sannio, nella persona del prof. Filippo de Rossi, nato a Napoli l'11 luglio 1955, nella qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in Piazza Guerrazzi 1 - 82100 Benevento;
- l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", nella persona del prof. Claudio Quintano, nato a Castellammare di Stabia il 13 maggio 1944, nella qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in Via Ammiraglio Ferdinando Acton, 38 - 80133 Napoli;
- l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", nella persona della prof.ssa Elda Morlicchio, nata a Pompei il 7 giugno 1956, nella qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in Via Chiatamone, 61/62 – 80121 Napoli;
- l'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa", nella persona del prof. Lucio D'Alessandro, nato a Napoli il 4 Aprile 1951, nella qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in Via Suor Orsola 10 - 80125 Napoli;

(d'ora in avanti le Parti),

PREMESSO CHE

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) l'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 consente alle Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- c) le Università, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b) della legge 18 marzo 1989 n. 118, possono partecipare a programmi di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative;
- d) la cooperazione istituita tra gli Enti Pubblici risponde ad esigenze connesse al perseguimento di interessi pubblici, in quanto finalizzata ad una sinergica convergenza su attività di interesse comune;
- e) l'attività di studio e di ricerca delle Università costituisce un utile supporto per lo svolgimento delle funzioni dell'Ente Regione;

- f) l'interesse di cui al precedente punto e) può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
- g) la Regione Campania intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche e delle strutture delle sette Università presenti sul suo territorio per sviluppare ricerche, studi e sperimentazioni nelle materie di competenza regionale;
- h) esistono, presso le Università della Campania, competenze specifiche e strutture adeguate allo svolgimento delle attività di interesse della Regione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa.

Articolo 2

Finalità

Il presente Accordo Quadro disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Esso riguarda i settori dell'ambiente e del territorio, mobilità sostenibile, energia, ricerca medica e tutela della salute, dissesto idrogeologico e sismico, cultura, turismo, beni e patrimonio culturale, aerospazio, nonché ogni altro settore o ambito disciplinare ritenuto di interesse generale e che costituisce materia di interesse istituzionale comune, attenendo, da un lato, alle funzioni di studio e ricerca proprie delle Università e, dall'altro, alle funzioni normative ed amministrative della Regione.

Articolo 3

Oggetto

Le Università svolgono nelle materie di cui al precedente articolo attività di studio e di ricerca, anche applicata, mediante la redazione di studi e relazioni, senza esercizio alcuno di attività nei procedimenti di competenza dell'Ente Regione e redazione di relativi atti o provvedimenti.

La Regione Campania, per il tramite dei propri Uffici, mette a disposizione delle Università i dati, i materiali, gli atti e i documenti in suo possesso, necessari allo svolgimento delle suddette attività di studio e di ricerca.

Le rispettive attività sono svolte in via esclusiva dagli enti pubblici parti del presente Accordo, senza possibilità di coinvolgimento, a qualsiasi titolo, di soggetti privati, estranei ai predetti enti pubblici.

Articolo 4

Proprietà ed utilizzo dei risultati delle ricerche

I risultati delle attività di studio e di ricerca scientifica, oggetto del presente Accordo, nonché le relazioni e gli studi all'uopo redatti restano di esclusiva proprietà delle Università.

La Regione Campania può utilizzare i risultati dell'attività di studio e di ricerca scientifica quali elementi conoscitivi per il più efficace ed efficiente esercizio delle proprie funzioni amministrative e normative nelle materie oggetto del presente Accordo.

Articolo 5

Oneri

Le attività di studio e di ricerca svolte dalle Università in esecuzione del presente Accordo rientrano nei compiti istituzionali delle stesse. Per le dette attività, la Regione Campania rimborserà unicamente le spese effettivamente sostenute, previa analitica dimostrazione documentale e rendicontazione. L'importo del rimborso potrà essere riconosciuto entro i ristretti limiti di un corrispettivo a copertura delle spese vive sostenute. Nessun altro onere grava sulla Regione Campania per le descritte attività.

Articolo 6

Modalità attuative

La Regione individua nel CUR, Comitato Universitario Regionale, l'interlocutore adatto ad indicare, tra le sette Università che lo compongono, l'ateneo in possesso delle caratteristiche, delle competenze e delle strutture necessarie per l'attività di studio e ricerca di volta in volta prevista e richiesta dalla Regione.

Operativamente la Regione, per il tramite delle sue strutture di vertice, comunica al Cur la necessità di studi e ricerche in un determinato ambito disciplinare. Il Comitato individua la struttura dipartimentale universitaria, tra i sette atenei regionali, più indicata a soddisfare la domanda regionale.

Con accordo attuativo ex art. 15 della L. 241/90, da stipularsi a cura della Regione con la struttura universitaria individuata dal CUR, viene disciplinato lo svolgimento delle attività di studio e ricerca.

Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a rispettare i termini indicati nel presente atto, ad utilizzare forme di collaborazione e stretto coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi e a rimuovere ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione di ricerche, studi e sperimentazioni, atte a rendere efficace ed efficiente l'esercizio delle funzioni amministrative e normative nelle materie oggetto del presente Accordo.

Articolo 7

Durata

Il presente Accordo quadro ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e durata pari alla Legislatura regionale. È facoltà delle parti di recedere dallo stesso, dando un formale preavviso di sei mesi.

In caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione del presente Accordo lo stesso si intende decaduto.

Articolo 8

Controversie

Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo si elegge quale Foro competente quello di Napoli.

Per la Regione Campania

il Presidente on. Vincenzo De Luca _____

Per il Comitato Universitario Regionale

il Presidente prof. Filippo de Rossi _____

Per l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

il Rettore prof. Gaetano Manfredi _____

Per la Seconda Università degli Studi di Napoli

il Rettore prof. Giuseppe Paolisso _____

Per l'Università degli Studi di Salerno

il Rettore prof. Aurelio Tommasetti _____

Per l'Università degli Studi del Sannio

il Rettore prof. Filippo de Rossi _____

Per l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

il Rettore prof. Claudio Quintano _____

Per l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"

la Rettore prof.ssa Elda Morlicchio _____

Per l'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa"

il Rettore prof. Lucio d'Alessandro _____